

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 861-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 16 maggio 1973*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2176)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1973*

**Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 29.500.000 annue, per il triennio 1972-74, a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.